

D.M. 30 settembre 1999 (1).

Non iscrizione della sostanza attiva Dinoterb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 1999, n. 239.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1998, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b) e l'art. 23, commi 1 e 2;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (98) 912 del 7 aprile 1998 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva Dinoterb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Considerato che, allo stato attuale, non sono in commercio, in Italia, prodotti fitosanitari contenenti il prodotto Dinoterb; Decreta:

1. 1. La sostanza attiva Dinoterb non è inserita nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Non sono rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Dinoterb, né sono concesse o rinnovate autorizzazioni ai prodotti fitosanitari contenenti il prodotto medesimo. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.